REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 12 del mese di ottobre DUEMILADODICI

C. GOFFREDO

IL GIUDICE MONOCRATICO DR. P.MASTRONARDI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE PENALE

P. MASTRONARDI

Con la presenza del P.M. DR. C.GOFFREDO
Con l'assistenza della Sig. Spedicato

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo,la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale di primo grado

Contro

N. [redacted] 19/5/56 ,ivi res. [redacted] libero contumace, dif.Avv. A.Lasàla di fid.,assente, sost.con delega dall'Avv.A.M.Fornari (dicasi AW. LASCALA)

IMPUTATO

(vedi foglio allegato)

Conclusioni delle parti :
NDP per prescrizione

N. 19882/05 R.G.P.M.

N. 2803/08 R.G.Trib.

N. 1928/12 Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il - 6 DIC. 2012 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giovanna CUCCHIARARO

TRASMESSA AL P.G 6-12-12

COMUNICATA IL _____

Appello o ricorso per cassazione

il _____

Trasmissione atti in Corte App./ Cass. il_____

Trasmesso estratto al contumace

il _____

notificato il _____

SENTENZA IRREVOCABILE

il _____

Scheda per _____

redatta il _____

N. _____Camp.Penale

N. _____ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a _____

il _____

N.Rep._____

N._____Mod.71M.E.

Atti Giud. del _____

Art. N. _____ Mod. 9

Camp. Civ. N. _____

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il _____

IMPUTATO

b) Per il reato p. e p. di cui all'art. 4 del D. Lgs. nr. 74/2000 (per l'anno di imposta 2003); in particolare per avere indicato elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo di Euro 1.459.752,00, nella dichiarazione unificata annuale ai fini delle Imposte Dirette ed I.V.A., sui quali graverebbe un'imposta sul reddito delle Persone Giuridiche pari ad Euro 497.540,00 ed una imposta sul valore aggiunto pari ad Euro 204.208,00;

Acc. in Bari (BA) in data 16 Settembre 2005

Con recidiva reiterata specifica

MOTIVAZIONE

viene oggi giudicato a seguito di decreto di citazione diretta in giudizio per il reato di cui all'art.4 del D.Leg.vo n.74/2000, ed in particolare perché quale legale rappresentante della ditta corrente in indicava elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo di euro 1.459.752,00 nella dichiarazione unificata annuale ai fini delle imposte dirette ed I.V.A. sui quali grave renne una imposta sul reddito delle persone giuridiche pari ad euro 204.208,00 in Bari accertato il 16.09.2005.

All'udienza dell'11.12.2008 veniva dichiarata la contumacia dell'imputato assente benché regolarmente citato, assistito dal difensore di fiducia, quindi dichiarato aperto il dibattimento il P.M. ed il difensore avanzavano le richieste di prove testimoniali e documentali che il giudice ammetteva rinviando per il prosieguo dell'istruttoria all'udienza del 5.02.2009; a tale udienza il processo veniva rinviato per assenza del giudice titolare ed alla successiva udienza del 22.05.09 rinnovate le richieste istruttoria in quanto mutata la persona del giudice veniva escusso il teste del P.M. ed il P.M. che rinunciava all'altro testimone; il processo veniva quindi rinviato per la citazione dei testi della difesa; alla successiva udienza dell'11.12.2009 essendo nuovamente mutato il giudice la difesa non prestava il consenso alla utilizzazione delle prove espletate e rinnovate le richieste istruttoria il processo veniva rinviato all'udienza del 21.05.2010 in cui, nuovamente mutata la persona del giudice venivano rinnovate le richieste di prova ed assunta la testimonianza del teste del P.M. ; quindi il processo veniva rinviato per l'ascolto degli altri testi all'udienza del 3.12.2010 nella quale veniva sentito il teste e rinviato il processo per l'ascolto dei testi della difesa, i quali in quanto assenti ingiustificatamente, venivano sanzionati. All'udienza del 16.09.2011 venovano sentiti due testi della difesa, e ed il processo veniva rinviato all'udienza del 13.04.2012 per la conclusione dell'istruttoria; a tale udienza il difensore produceva giustificazione del teste assente e il giudice rinviava il processo all'udienza dell'8.06.2012 alla quale in assenza del giudice titolare impegnato in udienza collegiale, il processo veniva rinviato all'udienza del 5.10.2012 per le stesse attività istruttorie. All'udienza del 5.10.2012 il giudice preso atto dell'assenza del teste e della difesa di fiducia che non aveva né prodotto la citazione del teste né l'eventuale giustificazione della sua assenza, revocava l'ordinanza ammissiva del teste, quindi dichiarava chiuso il dibattimento ed utilizzabili le prove acquisite e rinviava per la discussione all'udienza del 12.10.2012: in tale data dichiarata aperta la discussione si dava la parola alle parti che concludevano come da verbale.

La richiesta di pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, formulata dal P.M. e dalla difesa va accolta, mancando gli elementi per una pronuncia di piena assoluzione nel merito.

Infatti dal verbale di verifica fiscale in data 16.09.2005 redatto dal Nucleo di polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari del quale ha dettagliatamente parlato il teste ed ha deposto anche il teste sentito per ben due volte, emerge molto chiaramente che il , titolare della società corrente in **con riferimento al periodo di imposta 2003** e quindi nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2004 indicava costi ed elementi negativi di reddito per un ammontare indicato in euro 1.459.752,00 ai fini delle imposte dirette e così detraendo indebitamente l'IVA per un ammontare di euro 204.488,00 ben al di sopra della soglia di punibilità prevista dalla norma, come risulta peraltro dalla documentazione acquisita agli atti con i consenso del difensore.

Sono stati ascoltati i testi della difesa che hanno dichiarato del tutto genericamente che le attività fatturate dal nei confronti delle loro ditte e per le quali il Perta ha sostanzialmente indicato quegli elementi passivi indeducibili di reddito, sono state effettuate, ma dalla dettagliata attività investigativa dela Guardia di Finanza descritta nel verbale di operazioni effettuate e dai testi del P.M. in sede di istruttoria si è compreso che le attività fatturate erano indicate del tutto genericamente, non disponendo né il né le ditte nei cui confronti aveva emesso le fatture, a seguito di controllo incrociato, alcuna documentazione contabile che descrivesse i lavori fatturati, materiali acquistati, i luoghi ove i lavori di scavo erano stati espletati per conto della ditta Emerge invece un importo di pagamenti per fatture inerenti attività non provate e del tutto non documentate, nemmeno a seguito dei controlli incrociati effettuati dalla Guardia di Finanza che ha consentito al di indicare nelle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi delle persone giuridiche delle passività inesistenti al fine di detrarre indebitamente l'IVA per una somma pari ad euro 204.488,00.

Orbene a fronte di tali evidenze non può pronunciarsi una sentenza assolutoria nei suoi confronti. Tuttavia va rilevato che alla data odierna il reato è estinto per intervenuta prescrizione: si osservi infatti che sebbene la data indicata nel capo di imputazione sia quella del 16.09.2005 la data del commesso reato non può essere fatta coincidere con la data dell'accertamento del reato da parte della Guardia di Finanza ma va fatta risalire alla data in cui il ebbe a indicare nella dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche, le passività inesistenti, al fine di utilizzare tali passività per la detrazione indebita dell'IVA e cioè alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche e quindi, al più, al settembre del 2004, dovendosi avere riguardo piuttosto al mese di giugno dell'anno successivo e con le proroghe al mese di settembre (*così sin dalla Cass. Sez. Unite n.2333 del 7.03.1995 e poi Cass. Pen. sez. III 12.01.2009 n. 626 conformemente*).

2)

.i tal senso va rilevato che il reato, che prevede una pena massima di anni tre di reclusione, e che quindi va assoggettato alla previsione della prescrizione di sei anni, aumentata di ¼ per gli atti interruttivi, ad anni 7 e mesi 6 dovendosi applicare in quanto più favorevole la prescrizione prevista dalla nuova dizione dell'art. 157 c.p., è ad oggi prescritto (30.09.2004 +anni 7 e mesi 6 : marzo 2012): così peraltro la conforme richiesta del P.M. e della difesa.

I carichi di lavoro dell'ufficio giustificano di fissare in giorni 60 il termine per depositare la continuazione.

PQM

Letto ed applicato l'art. 529 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di

per il reato a lui ascritto in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

Riserva i motivi in giorni sessanta.

Bari lì 12.10.2012

Il Giudice

dott.ssa C.R.Goffredo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, il - 6 DIC. 2012
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. [illegible])

2)